



COMUNE DI NEROLA

Citta' Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE

SETTORE III - TECNICO - TECNICO MANUTENTIVO

Numero 135 del 03-07-2026

Registro Generale N. 308

OGGETTO: SPESE LEGALI SOSTENUTE DALL'EX SINDACO PER PROCEDIMENTI R.G.N.R. 5410 E 5411/20222. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore III – Tecnico

Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 12-01-2026 con il quale si è provveduto ad attribuire allo scrivente la Posizione Organizzativa e le funzioni dirigenziali dell'Area - Tecnica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, ed in particolare gli Artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, riguardanti le attribuzioni di funzione ai Responsabili degli Uffici e Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “*Testo Unico del Pubblico Impiego*”, ed in particolare gli Artt. 4 e 17;

Vista la L. 241/1990 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il D. Lgs 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D. Lgs 50/2016 per le parti ancora in vigore;

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Vista la Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto il D. Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il D. Lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

Visto il D. Lgs. 150/2009 - Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Visto lo Statuto vigente dell'Ente;

Visto il Regolamento per la disciplina della Contabilità dell'Ente;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 27.09.2013 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con Delibera di Giunta n. 27 del 26.03.2025 con cui l'Ente ha provveduto ad una riorganizzazione della propria struttura organizzativa;

Visto il DUPS 2026/2028, approvato nella seduta del 29.12.2025 – D.C.C. n. 24/2025;

Visto il Bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio finanziario 2026, approvato nella seduta del 29.12.2025 – D.C.C. n. 25/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20.02.2026, con la quale è stato approvato il PIAO 2026/2028;

Premesso:

- che con nota prot. n. 6783 del 30-09-2022 era stata data comunicazione dal Sindaco pro-tempore del Comune di Nerola S.G., dell'avvio dei procedimenti penali presso il Tribunale di Tivoli RGNR: n. 5410/2022 e R.G.N.R. n. 5411/2022 a proprio carico per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 328 (nel primo procedimento) del codice penale e degli artt. 110 e 323 (nel secondo procedimento) del codice penale;
- che allora era stato richiesto il gradimento del legale incaricato, Avv. Avvocato Benedetto Marzocchi con studio a Roma in Circonvallazione Clodia n. 29;
- che l'Ente non disponeva allora ne dispone di una polizza di tutela legale per gli Organi di Governo, in quanto questa non obbligatoria;

Considerato che con la nota acquisita agli atti dell'Ente con prot. n. 5671 del 07-10-2025, l'ex Sindaco S.G. ha comunicato l'archiviazione dei procedimenti penali presso il Tribunale di Tivoli R.G.N.R.: n. 5410/2022 e R.G.N.R. n. 5411/2022, che l'hanno vista coinvolta per l'ipotesi di reato come sopra indicato, richiedendo contestualmente il rimborso delle spese legali sostenute e quantificate in € 5.727,05 (comprensivo di accessori di legge, spese generali, C.P.A. ed IVA);

Dato atto:

- che l'articolo 86, comma quinto, del Testo Unico per gli Enti Locali, così come modificato dall'articolo 7 bis della Legge n. 125 del 2015, prevede che il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali sia ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave;

- che la giurisprudenza contabile con la Sezione delle autonomie ha enunciato il principio di diritto secondo il quale *“Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all'art. 86, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l'ente può sostenere le spese di cui all'art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziare in bilancio, con la conseguenza di non alterare l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”*;
- che il rimborso delle spese legali è consentito nel limite dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 52 del 25/06/2026 avente ad oggetto *“PATROCINIO E RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'EX SINDACO PROCEDIMENTI R.G.N.R. 5410 E 5411/2022”* con la quale, in considerazione di quanto sopra esposto, è stato stabilito di riconoscere il patrocinio e il gradimento del legale a suo tempo incaricato, nella persona dell'Avvocato Benedetto Marzocchi Buratti del Foro di Roma, e di riconoscere all'ex Sindaco S. G., il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito dei procedimenti penali n. 5410/2022 e n. 5411/2022, conclusi con Ordinanza di Archiviazione del GIP del 25/03/2025, che sono state quantificate in € 5.727,05 (comprensivo di accessori di legge, spese generali, C.P.A. ed IVA), impartendo in tal senso indirizzi ai responsabili dell'area tecnica e finanziaria;

Ritenuto in questa fase, state le attuali disponibilità in bilancio, di procedere al rimborso di una parte della somma come sopra determinata, quale acconto, differendo in un successivo momento, al rimborso della parte restante;

Visto l'art. 183, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

“Art. 183 - Impegno di spesa.

1. *L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151”;*

- **Accertata** la disponibilità della spesa nel Bilancio di Previsione 2026 approvato, nel capitolo 138.1 pari ad € 3.000,00;

Visti gli artt. 184 (*Liquidazione della spesa*) e 185 (*Ordinazione e pagamento*), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita

DETERMINA

1. le premesse qui si intendono richiamate e trascritte;
2. **di impegnare e liquidare** in favore dell'ex. Sindaco S.G. la somma di € 3.000,00, quale rimborso in acconto delle spese legali sostenute per il pagamento dell'Avvocato Benedetto Marzocchi Buratti del Foro di Roma nell'ambito dei procedimenti penali n. 5410/2022 e n. 5411/2022, , conclusi con Ordinanza di Archiviazione del GIP del 25/03/2025;
3. **di dare atto** che la suddetta spesa è disponibile nel Bilancio di Previsione 2026, approvato, nel Cap. 138.1 – impegno 369/2026;
4. **di dare atto inoltre** che con successivo provvedimento, a seguito dell'iscrizione in bilancio di

ulteriori fondi, verrà assunto analogo provvedimento per la liquidazione del parte restante del rimborso pari ad € 2.7027,05;

5. **di dare atto** che non sussistono cause di incompatibilità e di astensione previste dalla normativa per il Responsabile dell'Area che ha assunto il presente atto;
6. **di avvertire** che, ai sensi del quarto comma dell'Art. 3 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: - giurisdizionale al T.A.R. del Lazio ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza; - straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199;
7. **di dichiarare** di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'Art. 6 comma 2 e Art. 7 del D.P.R. 62/13 recante "Codice di comportamento" e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (Art.76 del D.P.R. 445/00);
8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui all'Art. 147 - bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente atto;
9. **di dare atto** che la presente determinazione sarà trasmessa all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza e che la stessa è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà esecutiva dopo la prescritta attestazione di regolarità contabile e/o copertura finanziaria da parte del Responsabile dei servizi finanziari.

Creditore	Rif. Impegno	Importo
GRANIERI SABINA	2026.369.1	3.000,00

Totale: 3.000,00

Si trasmette il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti, dando atto che:

- il Responsabile del presente provvedimento non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso amministrativo al presidente della Repubblica e/o mediante ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio, rispettivamente entro 120 e 60 giorni.

Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line.

Lì, 03-07-2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ENRICO LUCARINI**

